

Roma, 4 dicembre 2020

Prot. N. 444/2020/SG

Ai Segretari Generali Regionali e
Territoriali**Oggetto: Dpcm 3 dicembre 2020***Care colleghe e cari colleghi,*

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 3 dicembre 2020. Di seguito, vi segnaliamo le misure di interesse per i comparti che rappresentiamo che, in continuazione con il precedente Dpcm 3 novembre 2020, hanno vigenza a partire dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021.

Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 vengono prorogate per l'intero territorio nazionale le seguenti disposizioni:

- resta sospeso **lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche** e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. **Restano esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale**, compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni relative allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al paragrafo 7 della direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020. Resta comunque ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto (art. 1 comma 9 lett. z);
- restano sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. 42/2004), **ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica** (art. 1 comma 9 lett. r);
- resta vigente l'obbligo, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, di svolgere le riunioni in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni (art. 1, comma 9, lettera o);
- le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario continuano ad essere svolte secondo piani territoriali, adottati dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori (art. 12 comma 1).

L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi integralmente in presenza (art. 1 comma 9 lett. s), con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano a svolgersi solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. Inoltre, dietro autorizzazione dell'ente proprietario dell'immobile, è possibile svolgere attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza arrecare pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime, avvalendosi dell'ausilio di personale qualificato e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 recante *“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19”*.

Per quanto concerne strettamente il lavoro pubblico, la disciplina contenuta nel precedente Dpcm 3 novembre 2020 viene prorogata senza modifiche. Dunque, **nelle Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”** (individuate con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis quinto periodo, del D.l. 33/2020) **la presenza del personale nelle amministrazioni deve essere limitata alle sole attività ritenute indifferibili** e che, anche in ragione della gestione dell'emergenza, richiedono necessariamente tale presenza. **Il personale non in presenza deve prestare la propria attività lavorativa in modalità agile** (art. 3 comma 4 lettera i). In tali aree resta comunque fermo lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (art. 3 comma 4 lettera f).

Sull'intero territorio nazionale le pubbliche amministrazioni devono rispettare le prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità, al fine di disporre la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici, anche attraverso appositi protocolli, e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità previste dall'art. 263 del decreto “Rilancio” in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile (art. 5 comma 2). L'art. 5 comma 3 prevede che **le pubbliche amministrazioni assicurano la più elevata percentuale possibile di ricorso al lavoro agile**, con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato. Deve essere in ogni caso garantito che almeno il 50% del personale impiegato in attività svolgibili da remoto acceda al lavoro agile (come previsto dall' art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

L'art. 5 comma 4, invece, rinnova la vigenza delle seguenti misure:

- ciascun dirigente organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;
- nei confronti dei dipendenti genitori di figli sottoposti a misura di quarantena o in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza (di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ciascun

dirigente adotta ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

Le amministrazioni, inoltre, continuano a disporre la differenziazione dell'orario di ingresso del personale dell'amministrazione pubblica, fatto salvo il personale sanitario e socio-sanitario, nonché quello impegnato in attività connesse all'emergenza o in servizi pubblici essenziali (art. 5 comma 5).

La differenziazione dell'orario di ingresso è ancora raccomandata ai lavoratori del settore privato. Allo stesso modo, è fortemente raccomandato anche per quest'ultimi lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, ai sensi dell'art. 90 del decreto "Rilancio" e secondo le indicazioni del Protocollo del 24 aprile 2020 (art. 5 comma 6). Si ribadisce inoltre l'incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, nonché altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti e la sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali (art. 1 comma 9 lett. nn).

Si precisa, infine, che gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative derogano al divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita previsto sia con riferimento ai territori che si collocano in uno "scenario di tipo 3" e con un livello di rischio "alto" (art. 2, comma 4 lett. a) sia relativamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità che si collocano in uno "scenario di tipo 4" (art. 3, comma 4 lettera a). Si ricorda, infine, che il posizionamento delle Regioni all'interno delle fasce di rischio è stabilito dal Ministro della Salute attraverso ordinanza adottata ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, secondo periodo, del D.l. 33/2020. Le ordinanze hanno efficacia per un periodo minimo di 15 giorni, salvo reiterazioni o adozione di misure più rigorose, e vengono aggiornate dal Ministro della salute con cadenza settimanale, fermo restando che ogni Regione, prima di essere riclassificata, deve permanere almeno per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore rispetto quello che ha determinato le misure restrittive. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 continuano ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020.

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale

Maurizio Petriccioli



All_Dpcm 3 dicembre 2020